



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZANICA

Via Serio n.1 - 24050 Zanica

C.F.: 95118880160 - C.M.: BGIC89300Q

Tel: 035 670728 Fax: 035671653

Codice Univoco Ufficio: UFV693

e-mail: bgic89300q@istruzione.it p.e.c.: bgic89300q@pec.istruzione.it

Prot. N. 2769/6.2

Zanica, 14/05/2018

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA DATI PERSONALI E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O. *Data Protection Officer*)

(C.I.G. : **Z092370EB5**)

TRA

l'Istituto Comprensivo di Zanica
rappresentato legalmente da Alfonso Cicchirillo
dirigente scolastico nato a Cianciana (Ag) il 14/06/1955
e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di Zanica
codice fiscale: 95118880160
Recapito a cui ricevere le circolari informative periodiche : E-Mail bgic89300q@istruzione.it Fax 035 671653

E

Lo Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale, rappresentato legalmente da Luca Corbellini, nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede legale in via XXV Aprile n. 12 - 20070 San Zenone al Lambro (MI), partita IVA 05078440962 (in seguito "STUDIO").

PREMESSO

1. che l'Art. 40 della legge 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
2. che il D.Lgs 196/03 come integrato dal Regolamento (UE) 2016/679 prevede adempimenti precisi in fatto di gestione della privacy e trattamento dei dati personali;
3. che il "Responsabile della protezione dei dati" deve essere designato obbligatoriamente da parte di tutte le Amministrazioni ed Enti Pubblici, con l'unica esclusione prevista per l'Autorità Giudiziaria;
4. che l'incarico oggetto di contratto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in assenza di risorse interne;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Norma di rinvio

Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso.

Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di regolamento contenenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

- a) Acquisizione, ai sensi dell'Art. 37 comma 1 lettera a) del Regolamento U.E. 2016/679, da parte di Luca Corbellini, dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati";
- b) Sorveglianza circa la corretta applicazione del Regolamento U.E. 2016/679 all'interno dell'Istituto;
- c) Formulazione di pareri tecnico-legali circa l'incidenza delle nuove tecnologie eventualmente in implementazione, sul trattamento dei dati personali;
- d) Analisi delle procedure applicate al trattamento dei dati personali di ogni genere e contestuale individuazione dei punti critici ed elaborazione di una proposta di validazione delle procedure eventualmente non perfettamente conformi;
- e) Censimento dei dati personali trattati;
- f) Analisi dei rischi incombenti sui dati;
- g) Notifica del trattamento al Garante (ove necessaria) ed interazione con detta Autorità per tutte le questioni per cui si rendesse necessaria;
- h) Redazione delle informative e delle richieste di consenso;
- i) Redazione dei "documenti di nomina";
- j) Affiancamento del Dirigente Scolastico per informarlo circa il perfetto adempimento di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679;
- k) Organizzazione di corsi di formazione specifici (se previsto dalla formula contrattuale attivata).

L'attività sub d), e), f) troverà formalizzazione all'interno di uno specifico documento denominato "Documento delle Misure a Tutela dei Dati delle Persone" che verrà redatto dallo Studio al termine della fase di analisi.

Art. 3 Obblighi dello studio

Lo studio si impegna a rispettare gli adempimenti previsti all'Art. 2 connessi al ruolo oggetto del presente contratto. Lo studio stesso designa personalmente Luca Corbellini all'esecuzione degli obblighi nascenti da questo contratto. Luca Corbellini avrà la possibilità di avvalersi a sua volta di propri consulenti tecnici e collaboratori senza alcun aggravio per l'Istituto Scolastico.

Art. 4 Obblighi dell'Istituto scolastico

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione dello studio tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività.

L'Istituto si impegna inoltre a corrispondere allo studio il compenso di

€ 640,00 per ogni annualità per un totale complessivo di € 1.280,00 oltre IVA di Legge (Progetto PRIVACY 2.0)

nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura; la fattura verrà emessa al termine del mese in cui verrà redatto e consegnato all'Istituto Scolastico il "Documento delle Misure a Tutela dei Dati delle Persone".

Art. 5 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata fino al 31/08/2020.

Art. 6 Responsabilità e foro competente

Lo studio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Milano.

Art. 7 Tutela della riservatezza

Il personale dello Studio AG.I.COM è autorizzato alla visione, elaborazione e tenuta parziale e temporanea dei dati personali e sensibili detenuti dall'Istituzione scolastica, esclusivamente per gli scopi inerenti al mandato conferito di riorganizzazione dell'attività di segreteria in vista della messa a norma delle procedure amministrative ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento U.E. 679/2016 in materia di "sicurezza dei dati personali".

Lo Studio non potrà utilizzare i dati di cui verrà a conoscenza o di cui entrerà in possesso per fini difformi da quelli espressamente previsti dal mandato conferito, non potrà inoltre trattenere copia di tali dati in periodi successivi a quelli strettamente necessari per la conclusione della prestazione.

E' fatto obbligo allo Studio AGICOM di custodire e trattare i dati personali di proprietà dell'Istituto scolastico secondo le misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 come integrato dal Regolamento U.E. 679/2016.

Art. 8 Spese

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti sono a carico dello Studio AGICOM.

Art. 9 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Studio AG.I.COM. consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'Art. 3 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'Art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le comunicazioni / modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'ufficio D.S.G.A. competente nelle relazioni contrattuali.

Studio AG.I.COM. si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Studio AG.I.COM. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Studio AG.I.COM. S.r.l.
Amministratore Unico
(Luca Corbellini)

